



Copia conforme all'originale di  
provvedimento firmato digitalmente  
Pubblicato all'Albo camerale  
dal 26/04/2024 al 03/05/2024  
repertorio nr 338/2024

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 24/04/2024

**DETERMINAZIONE N. 72/SG: INDENNITA' DI ANZIANITA' - EX DIPENDENTE  
ELIDE LOMBARDI.**

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n.165/2001;

preso atto delle dimissioni presentate dall'ex dipendente Elide Lombardi, con decorrenza dal 1.11.2023, avendo la stessa conseguito il diritto alla pensione anticipata, come risulta dalla determinazione n. 116/SG del 3.7.2023;

considerato che la dichiarazione congiunta n. 3 del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto in data 14.9.2000, conferma l'applicabilità delle disposizioni del D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni, per i dipendenti delle Camere di Commercio, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20.12.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.5.2000;

visto l'art.77 del D.I. 12.7.1982 sopra richiamato il quale stabilisce che l'indennità di anzianità sia commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze della Camera;

visto l'art. 1, comma 484, della legge 27.12.2013, n.147 che, modificando il precedente art. 3, comma 2, del DL 79/1997 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, stabilisce che si provveda all'erogazione del trattamento in parola decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in tutti i casi diversi dal conseguimento della pensione per raggiunti limiti dell'età anagrafica prevista dalle norme di legge o di regolamento

applicabili nell'amministrazione, nel qual caso il termine è di 12 mesi;

considerato che il comma 484 sopra richiamato stabilisce, inoltre, che il trattamento di fine servizio venga corrisposto in unica soluzione se di importo pari o inferiore a € 50.000,00, in due rate annuali se di importo compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00 ed in 3 rate annuali se di importo superiore a € 100.000,00;

ricordato che l'ex dipendente in oggetto è stata assunta a tempo indeterminato presso questa Camera di Commercio in data 1.2.1998, per un servizio totale arrotondato, utile per il calcolo dell'indennità di anzianità, di anni 26;

visto il conteggio predisposto dall'Ufficio Ordinamento economico sulla base delle retribuzioni stabilite dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022, dal quale risulta che all'ex dipendente in oggetto compete un'indennità di anzianità totale pari a lordi € 52.545,20;

considerato che la suddetta somma trova corretta imputazione al Conto 244001 "Debiti v/ex dipendenti per trattamento di fine rapporto" la cui copertura finanziaria è assicurata nell'esercizio corrente;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del consiglio camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001; 165/2001;

#### d e t e r m i n a

- a) di quantificare in € 52.545,20 lordi, l'indennità di anzianità spettante all'ex dipendente Elide Lombardi;
- b) di dare atto che la suddetta somma trova corretta imputazione al Conto 244001 "Debiti v/ex dipendenti per trattamento di fine rapporto" la cui copertura finanziaria è assicurata nell'esercizio corrente;
- c) di liquidare l'importo di cui al punto a) in due rate, la prima di € 50.000,00 e la seconda di € 2.545,20, dopo che siano trascorsi, rispettivamente, 24 e 36 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)